

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 30 marzo 2009
ripubblicato dal 23 aprile 2009 allo 08 maggio 2009

MODIFICATO con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 30 novembre 2009
ripubblicato dal 29 dicembre 2009 al 13 gennaio 2010

MODIFICATO con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 30 aprile 2010
ripubblicato dal 22 maggio 2010 al 7 giugno 2010

MODIFICATO con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 12 giugno 2014
ripubblicato dal 2 luglio 2014 al 17 luglio 2014

MODIFICATO con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 27 settembre 2018
ripubblicato dal 22 ottobre 2018 al 6 novembre 2018

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Riferimenti normativi
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Responsabilità
- Art. 5 - Attribuzioni ed organizzazione

Titolo II - Condizioni e modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, del deposito di osservazione delle salme e dell'obitorio

- Art. 6 - Cimiteri
- Art. 7 - Sepolcri privati fuori dei cimiteri
- Art. 8 - Orari
- Art. 9 - Giorni festivi
- Art. 10 - Divieti d'ingresso
- Art. 11 - Riti funebri
- Art. 12 - Circolazione di veicoli
- Art. 13 - Obblighi di comportamento
- Art. 14 - Rifiuti cimiteriali
- Art. 15 - Depositi di osservazione ed obitori

Titolo III - Servizi cimiteriali

Capo I - Operazioni cimiteriali

- Art. 16 - Disposizioni generali
- Art. 17 - Inumazioni
- Art. 18 - Oneri relativi all'inumazione
- Art. 19 - Tumulazioni
- Art. 20 - Oneri relativi alla tumulazione

Capo II - Concessioni

- Art. 21 - Aveni diritto alla sepoltura
- Art. 22 - Disposizioni generali
- Art. 23 - Titolarità delle concessioni
- Art. 24 - Durata delle concessioni
- Art. 25 - Scadenza delle concessioni
- Art. 26 - Criteri di assegnazione
- Art. 27 - Sottoscrizione
- Art. 28 - Obblighi del concessionario
- Art. 29 - Rinuncia
- Art. 30 - Rinuncia a concessione di area
- Art. 31 - Revoca
- Art. 32 - Decadenza

Capo III - Epigrafi ed oggetti ornamentali

- Art. 33 - Lapidi ed epigrafi
- Art. 34 - Fiori e piante ornamentali

Capo IV - Esumazioni ed estumulazioni

Art. 35 - Esumazioni ordinarie

Art. 36 - Avvisi per esumazioni ordinarie

Art. 37 - Esumazioni straordinarie

Art. 38 - Estumulazioni

Art. 39 - Rinvenimento di oggetti

Capo V - Polizia dei cimiteri

Art. 40 - Divieto di attività commerciali

Art. 41 - Accesso ai cimiteri. Lavori di privati

Art. 42 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Capo VI - Cremazione e dispersione delle ceneri

Sezione I – Cremazione

Art. 43 - Domanda di autorizzazione

Art. 44 - Autorizzazione

Art. 45 - Modalità di conservazione delle ceneri

Sezione II -Dispersione delle ceneri

Art. 46 - Domanda ed autorizzazione

Sezione III -Affidamento personale delle urne cinerarie

Art. 47 - Domanda di affidamento personale

Art. 48 - Conservazione delle urne cinerarie

Art. 49 – Controllo

Capo VII - Illuminazione elettrica votiva

Art. 50 - Servizio di illuminazione elettrica votiva

Titolo IV - Servizi necroscopici

Art. 51 - Denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi

Art. 52 - Trasporto funebre per indigenti

Titolo V - Polizia mortuaria

Capo I - Servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri

Art. 53 - Disposizioni generali

Art. 54 - Autorizzazione

Art. 55 - Modalità del trasporto

Art. 56 - Trasporto a mano ed a spalla

Art. 57 – Feretri

Titolo VI - Sanzioni

Art. 58 – Sanzioni

Titolo VII - Norme finali e transitorie

Art. 59 - Posizioni legittimanti

Art. 60 - Abrogazioni

Art. 61 - Norme transitorie

Art. 62 - Entrata in vigore

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria.

2. Il presente regolamento stabilisce, in particolare:

- a) le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, del deposito di osservazione delle salme e dell'obitorio, nonché le modalità della fornitura dei servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;
- b) le condizioni e le modalità della fornitura del servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri;
- c) le prescrizioni relative all'affidamento personale delle urne cinerarie;
- d) l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione, entro i limiti previsti dalle norme vigenti.

Art. 2 - Riferimenti normativi

1. I riferimenti contenuti nel presente regolamento si intendono fatti:

- a) al titolo VI del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, qualora ci si richiami alle leggi nazionali in materia igienico-sanitaria;
- b) al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, ove si menzioni il regolamento nazionale di polizia mortuaria;
- c) alle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998, se si rinvii alle istruzioni amministrative in materia di polizia mortuaria;
- d) alla legge 30 marzo 2001, n. 130, se ci si riferisca alla legge nazionale in materia di cremazione e di dispersione delle ceneri;
- e) alla legge regionale dell'Emilia Romagna n. 19 del 29 luglio 2004, e successive modificazioni, se si richiami la legge regionale in materia di polizia mortuaria;
- f) alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21, e successive modificazioni, se si faccia rinvio alla disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

2. Qualora, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, una o più delle fonti contemplate nel comma 1 fosse abrogata o comunque cessasse di avere efficacia, il riferimento deve automaticamente ritenersi esteso alle norme che nel frattempo fossero state emanate per disciplinare la stessa materia.

Art. 3 - Definizioni

1. Al fine del presente regolamento:

- a) per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
- b) per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
- c) per feretro si intende il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire;
- d) per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi o conservativi;
- e) per inumazione si intende la sepoltura del cadavere in terra;
- f) per tumulazione si intende la sepoltura del cadavere in loculo, o tomba o cappella;
- g) per sepoltura individuale si intende il manufatto a sistema di tumulazione, altrimenti denominato loculo, costruito dal Comune e dato in concessione, destinato ad ospitare un cadavere;
- h) per sepoltura collettiva si intende il manufatto, costruito da privato su area datagli in concessione dal Comune, destinato ad ospitare più cadaveri appartenenti alla stessa famiglia o collettività;
- i) per familiare o congiunto si intendono i parenti entro il sesto grado del defunto ed i suoi affini entro il secondo;
- j) per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro all'interno del cimitero o in altro cimitero;

- k) per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o dei resti mortali da terra;
 - l) per estumulazione si intende l'operazione di estrazione del feretro dal loculo per il successivo recupero dei resti ossei o dei resti mortali;
 - m) per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni e le ceneri provenienti da cremazioni;
 - n) per ossario comune si intende un luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per i quali i familiari non hanno chiesto una diversa destinazione;
 - o) per nicchia cineraria si intende un manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
 - p) per cinerario comune si intende un manufatto destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni, per le quali i familiari non hanno richiesto una diversa sistemazione.
2. Inoltre, sempre agli effetti del presente regolamento, negli ambiti:
- a) necroscopico, sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria dalla pubblica amministrazione, quali il trasporto funebre per indigenti, il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica;
 - b) funebre, è ricompresa l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato, nonché i servizi ad essi connessi, che non costituiscono compiti obbligatori degli enti locali;
 - c) cimiteriale, è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;
 - d) della polizia mortuaria, sono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

Art. 4 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per danni derivanti a terzi da atti e comportamenti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque intenda utilizzare attrezzature del comune è tenuto a darne comunicazione all'ufficio tecnico - servizio manutenzioni;
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo le disposizioni del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale in cui fosse incorso.

Art. 5 - Attribuzioni ed organizzazione

1. Sovrintendono all'esercizio delle funzioni e dei servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria:
 - a) l'ufficio lavori pubblici, manutenzione, ambiente e patrimonio, relativamente ai cimiteri, alle operazioni cimiteriali, alla manutenzione dell'impianto di illuminazione elettrica votiva;
 - b) l'ufficio demografici, relativamente alla concessione per sepolture individuali a sistema di tumulazione, alla concessione di aree cimiteriali, all'esercizio delle funzioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri e di affidamento personale delle urne cinerarie ed alla gestione amministrativa delle luci votive;
 - c) la polizia locale, relativamente all'esercizio delle funzioni di controllo e sanzionatorie.

Titolo II - Condizioni e modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, del deposito di osservazione delle salme e dell'obitorio

Art. 6 - Cimiteri

1. I cimiteri del Comune sono ubicati:
 - Capoluogo
 - Cadelbosco di Sotto

Villa Argine

Villa Seta.

2. E' vietato il seppellimento delle salme e dei cadaveri in luogo diverso dai cimiteri, salve le deroghe previste dalle leggi e dai regolamenti di polizia mortuaria.
3. Per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione dei cimiteri si osservano le disposizioni del regolamento nazionale e della legge regionale in materia di polizia mortuaria.
4. Le norme costruttive delle tombe, delle cappelle, le caratteristiche delle lapidi, loro dimensioni e posa in opera sono contenute nell'allegato tecnico al presente regolamento.

Art. 7 - Sepolcri privati fuori dei cimiteri

1. La costruzione, i requisiti e le modalità dell'uso delle cappelle private fuori dal cimitero sono disciplinati dall'apposita sezione del regolamento nazionale di polizia mortuaria.

Art. 8 - Orari

1. I cimiteri sono aperti al pubblico negli orari stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza.
2. Con ordinanza sindacale sono inoltre stabilite le fasce orarie in cui possono essere ricevuti i cadaveri, i resti mortali e i resti cinerari destinati alla sepoltura.

Art. 9 - Giorni festivi

1. Nei giorni festivi non hanno luogo trasporti funebri e sepolture. Nel caso di due o più giorni festivi consecutivi, il trasporto e la sepoltura verranno consentiti nel secondo giorno festivo e nelle fasce orarie di cui al successivo comma.
2. I trasporti funebri sono svolti nelle fasce orarie antimeridiane e pomeridiane stabilite dal Sindaco con ordinanza. Con lo stesso provvedimento sono indicati i percorsi consentiti e stabilite le modalità di svolgimento dei cortei.

Art. 10 - Divieti d'ingresso

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
 - a) ai minori di anni 12 non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque non consone al carattere del luogo;
 - c) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria, ravvisi l'opportunità del divieto;
 - d) alle bande musicali, ai complessi o ad altre forme di accompagnamento musicale non preventivamente autorizzate.

Art. 11 - Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.

Art. 12 - Circolazione di veicoli

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute o di età, il responsabile del servizio può concedere il permesso di visitare sepolture servendosi di mezzi idonei.
2. E' ammesso l'accesso alle carrozelle, ai tricicli o ad altri ausili di cui si debbano servire gli invalidi, i portatori di handicap o gli ammalati.
3. Parimenti è autorizzata la circolazione di veicoli, di proprietà del Comune o dei concessionari dei servizi cimiteriali per le necessità derivanti dalla gestione del servizio e limitatamente al tempo necessario per l'espletamento dello stesso.
4. E' ammessa la circolazione dei veicoli di cui al successivo art. 41, comma 6.

Art. 13 - Obblighi di comportamento

1. All'interno del cimitero è vietato:

- a) consumare cibi, correre, tenere un contegno chiassoso;
- b) introdurre armi, ad esclusione degli agenti di Pubblica Sicurezza durante lo svolgimento del loro servizio;
- c) introdurre cose irriverenti, ceste o involti, salvo che contengano oggetti o ricordi da posare sulle sepolture;
- d) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi; è fatto obbligo comunque di rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;
- e) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cesti o spazi;
- f) calpestare e danneggiare aiuole, tappeti erbosi, alberi, giardini; sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri; deturpare e danneggiare manufatti o edifici;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in particolare fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è esteso anche al personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie altrui senza la prescritta autorizzazione ed il consenso del concessionario della sepoltura e dei congiunti del defunto;
- i) eseguire lavori o fare iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) chiedere l'elemosina, fare questue;
- k) assistere da vicino alle operazioni cimiteriali, se trattasi di estranei al defunto o alla sua famiglia che non siano stati da costoro previamente autorizzati;
- l) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza autorizzazione.

2. Chiunque tenga un comportamento difforme da quanto prescritto dal comma precedente è invitato ad uscire immediatamente dal cimitero, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 58 del presente regolamento, la segnalazione del trasgressore agli agenti della forza pubblica e il suo deferimento all'autorità giudiziaria.

Art. 14 - Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti da esumazione e da estumulazione sono raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e sono soggetti alle particolari modalità di smaltimento previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 15 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il periodo di osservazione delle salme è disciplinato dalle apposite norme di cui al regolamento nazionale di polizia mortuaria.

2. Il cimitero del capoluogo è provvisto di camera mortuaria.

3. Il comune si dota di locali da destinare a deposito di osservazione delle salme e ad obitorio anche mediante apposita convenzione.

Titolo III - Servizi cimiteriali

Capo I

Operazioni cimiteriali

Art. 16 - Disposizioni generali

1. Le inumazioni e le tumulazioni sono disciplinate dall'apposita sezione del regolamento nazionale di polizia mortuaria, nonché dal presente regolamento.

2. Le operazioni di inumazione e di tumulazione seguono immediatamente alla consegna dei feretri nel cimitero.

3. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, le operazioni di sepoltura possono essere differite sino ad un massimo di tre giorni. Il giorno e l'ora di svolgimento delle

predette operazioni è annotato in calce alla richiesta. Trascorsa la data prefissata senza che nessuno si sia presentato per assistere alle operazioni, il sindaco, con ordinanza notificata ad almeno uno dei richiedenti, dispone l'inumazione del feretro nel campo comune.

Art. 17 - Inumazioni

1. Le sepolture per inumazione ordinarie di cadaveri e di urne cinerarie si effettuano in aree, ubicate nel campo comune, distinte tra loro.
2. Le esumazioni ordinarie si possono eseguire dopo un decennio dalla inumazione.
3. I campi di inumazione sono divisi in lotti, e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun lotto e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
4. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici.
5. Se i familiari del defunto non vi abbiano già provveduto, il Comune applica sul cippo una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di quella di morte del defunto.

Art. 18 - Oneri relativi all'inumazione

1. Le operazioni relative alle inumazioni sono espletate dal Comune o dal concessionario dei servizi cimiteriali. Il relativo onere è sopportato dai familiari del defunto nell'entità stabilita dalla giunta, salvi i casi di gratuità di cui all'art. 52 del presente regolamento.
2. Sono a carico degli interessati la fornitura e la messa in opera di copritomba e di cippi.

Art. 19 - Tumulazioni

1. Sono a sistema di tumulazione le sepolture di feretri, di cassette contenenti resti ossei e resti mortali, nonché di urne cinerarie in loculi, cellette o cripte, o comunque in manufatti realizzati in muratura o in cemento, costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture individuali a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione ai sensi del presente regolamento.
3. Ogni feretro è posto in un singolo manufatto.
4. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei e di urne cinerarie in un unico manufatto, anche assieme ad un feretro. Prima dell'inserimento del feretro, affinché non ne sia saturata la capienza, è consentito l'inserimento di una sola cassetta di resti ossei o di un'urna cineraria.
5. La costruzione di nuovi manufatti è disciplinata dal regolamento nazionale e dalle istruzioni amministrative in materia di polizia mortuaria.

Art. 20 - Oneri relativi alla tumulazione

1. Le operazioni relative alle tumulazioni sono assicurate dal Comune, direttamente o tramite il concessionario dei servizi cimiteriali, con oneri a carico dei familiari.
2. Sono a carico degli interessati la fornitura e la messa in opera di lapidi e di copritomba.
3. Per i loculi di nuova costruzione dotati di lapidi, resta a carico dei privati la sola messa in opera.

Capo II Concessioni

Art. 21 - Aveni diritto alla sepoltura

1. Nei cimiteri del Comune sono accolti, se non ne venga richiesta altra destinazione, i cadaveri delle persone indicate dalla normativa nazionale, e delle persone nate, residenti o che abbiano risieduto nel comune di Cadelbosco di Sopra.
Le persone nate altrove e non residenti, conservano il diritto alla sepoltura nel cimitero di libera

scelta, nel caso in cui il trasferimento della residenza dal comune di Cadelbosco di Sopra sia conseguente al ricovero presso una struttura assistenziale situata in altro comune.

Al di fuori della situazione di cui sopra, le persone nate o che abbiano risieduto per un periodo di tempo nel comune di Cadelbosco di Sopra ma, in entrambi i casi, non residenti al momento del decesso, sono accolte nel cimitero che presenta il maggior numero di manufatti disponibili o di aree nei campi di sepoltura in relazione alla scelta di tumulazione del cadavere o delle ceneri o di inumazione del cadavere stesso.

E' fatta salva la possibilità che, in assenza di loculi o di aree nei campi di sepoltura nei cimiteri di libera scelta, il Comune disponga la tumulazione o l'inumazione del cadavere in altro cimitero comunale

2. Sono accolte anche in deroga ai limiti di cui al 1° comma, le ceneri ed i resti mortali di cui venga chiesta la tumulazione in loculo già oggetto di concessione.

La traslazione del feretro comporta necessariamente la traslazione delle ceneri e dei resti mortali eventualmente collocati.

Art. 22 - Disposizioni generali

1. La concessione comporta il trasferimento del diritto di usare un'area cimiteriale o una sepoltura, a tempo determinato e revocabile, ed ha come oggetto un bene demaniale, lasciando perciò integra la proprietà del Comune.

2. L'atto di concessione indica:

a) la natura della concessione e la sua identificazione;

b) l'inizio;

c) la durata;

d) la persona concessionaria;

e) i cadaveri, i resti ossei, i resti mortali o le ceneri destinate ad essere accolte nel sepolcro che ne è l'oggetto;

f) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

3. Le concessioni possono trasferire l'uso:

a) di loculi per la tumulazione individuale;

b) di cellette ossario e cinerarie per la tumulazione di resti mortali, di resti ossei e di resti cinerari;

c) di aree destinate alla costruzione di sepolture individuali o per famiglie e collettività fino ad un massimo di dieci posti salma.

4. Le concessioni di cui al comma precedente sono nominative e pertanto possono essere utilizzate per la tumulazione del solo cadavere indicato nella concessione, fatta salva la possibilità di allocare nel sepolcro cassette per resti e urne cinerarie fino al raggiungimento della sua capienza massima. In ogni altro caso è necessario il rilascio di una nuova concessione.

5. E' vietata la vendita o la permuta del diritto d'uso delle sepolture oggetto della concessione. E' inoltre vietato il loro prestito tra privati.

6. Le concessioni per la tumulazione dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione sono gratuite e conservano la loro efficacia sino alla loro estumulazione ed alla conseguente sistemazione definitiva dei resti mortali in ossari o sacrari. Perciò, le dette concessioni sono esenti dai normali turni di estumulazione.

7. Nei manufatti oggetto di concessione ai sensi del comma precedente è ammessa la tumulazione del solo cadavere del caduto in guerra e nella lotta di liberazione. E' fatto divieto di collocarvi cassette contenenti resti ossei ed urne cinerarie appartenenti ad altri cadaveri.

8. All'estumulazione del cadavere del caduto, la relativa concessione si estingue ed i familiari che ne abbiano fatto richiesta sono tenuti a sopportarne i costi.

Art. 23 - Titolarità delle concessioni

1. Sono abilitati a presentare domanda per il rilascio delle concessioni d'uso delle sepolture individuali il coniuge o l'unito civilmente o il convivente di fatto o il convivente more uxorio e le

persone legate da vincoli di parentela o di affinità con il defunto. Nel caso in cui il defunto non avesse coniuge o unito civilmente o convivente di fatto o convivente more uxorio, parenti o affini, oppure nel caso di indisponibilità di costoro, la domanda può essere presentata da chiunque.

2. In ogni caso, nelle sepolture individuali, fatta salva la possibilità di cui all'art. 22, comma 4, può essere tumulato solo il cadavere indicato nella relativa concessione, potendosi in caso contrario solamente fare luogo alla sua rinuncia ai sensi del presente regolamento.

3. Nelle sepolture di famiglia possono essere tumulati i cadaveri del concessionario, del suo coniuge o dell'unito civilmente, dei suoi parenti fino al sesto grado e degli affini fino al secondo. Se previsto nel relativo atto, può essere tumulato nel sepolcro il cadavere del convivente di fatto o del convivente more uxorio del concessionario.

4. I cadaveri dei parenti che siano ascendenti o discendenti in linea retta del concessionario possono essere tumulati nelle sepolture di famiglia senza particolari condizioni. La tumulazione dei cadaveri dei parenti in linea collaterale, degli affini, del convivente di fatto o del convivente more uxorio è invece subordinata all'assenso scritto del concessionario se non espressamente già indicati nella concessione.

5. Non possono essere tumulati nelle sepolture di famiglia i cadaveri di persone non rientranti in una delle categorie sopraindicate fatta salva la possibilità di tumulare salme di persone che abbiano acquisito, nei confronti del concessionario particolari benemerienze e subordinatamente alla sua richiesta scritta.

6. Possono essere tumulati nelle sepolture per le collettività i cadaveri delle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario sino all'esaurimento della capienza del sepolcro. La qualità di iscritto è dichiarata dal legale rappresentante dell'ente concessionario ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

7. Nel caso di morte del concessionario, alla titolarità della concessione subentrano i suoi eredi.

Art. 24 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono rilasciate a tempo determinato.

2. La durata è fissata:

a) in trent'anni, se il diritto d'uso concerne manufatti a sistema di tumulazione individuale ed aree cimiteriali destinate alla costruzione di sepolture individuali;

b) parimenti in trent'anni, quanto alle cellette ossario per la tumulazione di resti mortali, di resti ossei e di resti cinerari;

c) in novantanove anni, per l'uso dei manufatti e delle aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;

3. Il periodo di durata delle concessioni inizia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle stesse.

4. Allo scadere della concessione è ammesso, per una sola volta, il rinnovo per eguale durata previo pagamento del relativo costo secondo le tariffe stabilite dalla giunta comunale.

Art. 25 - Scadenza delle concessioni

1. Annualmente il competente ufficio forma l'elenco delle concessioni scadenti l'anno successivo. In base al detto elenco è predisposto apposito avviso, affisso in luogo visibile al pubblico presso i cimiteri comunali.

2. Allo scadere della concessione, l'ente concedente rientra nella disponibilità del sepolcro che ne fu oggetto.

3. Entro la scadenza della concessione il concessionario o i suoi aventi causa sono tenuti a contattare il competente ufficio per l'eventuale rinnovo o per dare disposizioni circa la collocazione dei resti mortali.

4. In difetto, l'ufficio competente svolge informale indagine circa l'esistenza in vita del concessionario e la susseguente identificazione di suoi eventuali aventi causa, comunica loro, senza particolari formalità, l'avvenuta scadenza della concessione e ne acquisisce la volontà in merito alla collocazione dei resti mortali.

5. Qualora il concessionario fosse deceduto e non risultasse l'esistenza di suoi aventi causa o gli aventi causa individuati non avessero manifestato alcuna volontà in merito alla collocazione dei resti mortali, il cadavere può essere estumulato ed i resti mortali rinvenuti depositati nell'ossario comune.
6. Il cadavere che non fosse completamente mineralizzato è inumato o cremato ai sensi e con le modalità previste dal regolamento nazionale di polizia mortuaria.

Art. 26 - Criteri di assegnazione

1. L'uso delle sepolture individuali a sistema di tumulazione è concesso nell'ordine progressivo di numerazione, di sezione e di loculo, partendo dal basso verso l'alto di ciascuna arcata, dalla prima alla quinta fila.
2. Le sepolture anzidette sono concesse per la tumulazione di persone già decedute.
3. E' esclusa la concessione nel caso di traslazione di cadavere.
4. E' consentita la concessione del secondo loculo, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui al precedente art. 21, comma 1, esclusivamente per il coniuge o per l'unito civilmente o per il convivente di fatto o per il convivente more uxorio e per persona con disabilità certificata, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità. In quest'ultimo caso, è consentita la concessione del secondo loculo all'atto del rilascio di concessione per la sepoltura del cadavere del genitore, sempre che non vi siano altri familiari che possano provvedere alla domanda dopo la sua morte. Tale ultima circostanza è dichiarata dall'interessato, o, in caso di sua incapacità, dal suo tutore ai sensi del D.P.R. n°445/2000 e successive modificazioni. La condizione di convivenza more uxorio è accertata d'ufficio e solo eccezionalmente con le modalità di cui al DPR 445/2000.
5. I criteri di assegnazione di cui al 1° comma si applicano ai loculi seminterrati solo se entrambi liberi, prima d'allora sono concessi solo per la tumulazione di cadaveri di persone legate da vincoli di parentela entro il terzo grado.
6. E' consentito al concessionario, fermo restando l'ordine di assegnazione da parte dell'ufficio di polizia mortuaria, scegliere la sepoltura in sesta o settima fila.
7. E' ammessa la concessione per la tumulazione provvisoria di feretri ed urne quando i relativi cadaveri e resti mortali:
 - a) debbano essere tumulati in sepolcri privati per famiglie e collettività da erigersi su aree, già concesse, per le quali il concessionario abbia presentato domanda di rilascio del titolo abilitativo edilizio, sino alla loro ultimazione ed agibilità;
 - b) debbano essere provvisoriamente estumulati per l'esecuzione di lavori di ripristino di sepolture private.
8. La concessione per la tumulazione provvisoria è altresì ammessa quando il Comune sia privo di sepolture individuali di cui al comma 1, ed è consentita nei loculi già realizzati rimasti liberi, o in quelli riservati.
9. La durata della concessione per la tumulazione provvisoria è fissata in relazione al bisogno che la giustifica, e non può eccedere ventiquattro mesi.
10. Il concessionario è tenuto a pagare al Comune concedente un canone annuale nell'ammontare stabilito con deliberazione della giunta, salvo che ricorrano i casi di cui al comma 7 lett. b) e comma 8.
11. La giunta può autorizzare il rilascio di concessioni gratuite per la tumulazione di cadaveri o di resti mortali di cittadini illustri o benemeriti, che si siano distinti per opere di cultura, o di ingegno, per i servizi resi alla comunità o per atti di liberalità fatti a suo favore. Nei medesimi casi, la giunta può autorizzare il rilascio di concessioni eccedenti la durata prescritta dal presente regolamento.

Art. 27 - Sottoscrizione

1. L'atto per la concessione dell'uso di una sepoltura privata individuale o di un'area cimiteriale è sottoscritto dal concessionario, o dai concessionari, risultanti dalla relativa domanda. Qualora, nonostante l'invito, il concessionario o i concessionari non si presentassero per la stipulazione

dell'atto, il Comune, previa diffida, può dichiararli decaduti dalla concessione ed assoggettarli al pagamento di una penale pari ad un ventesimo del canone pagato all'atto della domanda.

2. Nel caso in cui dichiararsi la decadenza dalla concessione ai sensi del comma precedente, il Comune provvede all'inumazione del cadavere o al trasferimento dei resti mortali nell'ossario comune, previa restituzione al concessionario o ai concessionari del canone versato all'atto della domanda, decurtato della penale comminatagli e delle spese sostenute per le menzionate operazioni cimiteriali.

Art. 28 - Obblighi del concessionario

1. I concessionari di aree cimiteriali ed i loro aventi causa sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle relative opere, nonché ad eseguire i lavori che il Comune ritenesse opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene.

2. La concessione dell'uso di una sepoltura individuale o di un'area cimiteriale è fatta ed è conservata subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle norme di legge, di regolamento e delle tariffe vigenti in materia di polizia mortuaria e di servizi cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione quali risultano dal presente regolamento e dall'apposito atto.

3. In caso d'inadempimento di questi obblighi, il concessionario è diffidato a provvedere, entro un termine prefissato, all'esecuzione delle riparazioni ritenute necessarie; trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, viene dichiarata la decadenza della concessione ed il Comune provvede all'inumazione del cadavere o al trasferimento dei resti mortali nell'ossario comune.

4. Le sepolture private la cui concessione sia scaduta e non sia stata rinnovata sono concesse a nuovi richiedenti.

Art. 29 - Rinuncia

1. Il concessionario dell'uso di una sepoltura individuale ha facoltà di rinunciare alla concessione, solo nel caso in cui il loculo sia libero. Nel caso di morte del concessionario, la rinuncia è fatta da erede che dichiarerà, ai sensi e per gli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere a ciò legittimato avendo acquisito il consenso di eventuali altri eredi.

2. La rinuncia è obbligatoria nel caso di traslazione del feretro o della cassetta ossario.

3. La concessione perpetua di loculo o tomba finalizzata ad accogliere una salma determinata, perde il carattere della perpetuità ove venga liberata e in tale caso la rinuncia è obbligatoria.

4. In caso di omessa rinuncia si procederà ai sensi dell'art.32, comma 2 e seguenti, alla pronuncia di decadenza.

5. Al concessionario rinunciante spetta il rimborso della somma fissata dalla giunta comunale.

6. La rinuncia non può essere soggetta a condizione o vincolo alcuno.

Art. 30 – Rinuncia a concessione di area

1. Il Comune ha facoltà di accettare, salvo che sia iniziata la procedura per la dichiarazione di decadenza, la rinuncia alla concessione per l'uso di aree cimiteriali per la costruzione di sepoltura privata per famiglie e collettività, qualora:

a) non sia stata realizzata alcuna opera necessaria a tal fine;

b) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

c) il sepolcro sia stato interamente costruito ma sia libero o liberabile da cadaveri e resti mortali;

2. In tali casi, spetta al concessionario rinunciante:

a) il rimborso di una somma pari ad un centonovantottesimo del valore al momento della rinuncia in caso di concessione novantanovenale;

b) il rimborso di una somma pari ad un terzo della tariffa in vigore, nel caso di concessione

perpetua.

3. Nei casi di cui ai numeri b) e c) del precedente comma 1) al concessionario è altresì riconosciuto un equo indennizzo per le opere realizzate, stimato dal competente ufficio tecnico del Comune in contraddittorio con il concessionario medesimo o con un suo professionista di fiducia. Il dissenso sul valore delle opere da indennizzare costituisce ragione ostativa all'accettazione della rinuncia da parte del Comune.

Art. 31 - Revoca

1. La revoca della concessione può essere pronunciata dall'ente concedente per eccezionali esigenze di pubblico interesse. Dell'avvio del procedimento di revoca è data comunicazione ai sensi delle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo.

2. In tal caso, il concessionario ha diritto al rilascio di una nuova concessione, a titolo gratuito, avente durata eguale al periodo intercorrente tra la revoca della concessione e la sua naturale scadenza, o di novantanove anni in caso di perpetuità della concessione revocata, su altra sepoltura avente caratteristiche simili nell'ambito dello stesso cimitero. Restano a carico del Comune le spese per l'estumulazione del cadavere e per la sua traslazione nella nuova sepoltura.

Art. 32 - Decadenza

1. La decadenza della concessione è dichiarata:

a) quando sia stata oggetto di lucro o di speculazione;

b) nel caso in cui sia stato trasgredito il divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

c) quando non si sia provveduto alla costruzione del sepolcro nel termine fissato;

d) quando la sepoltura si presenti in stato di grave abbandono;

e) nei casi previsti dall'art. 27, comma 1 e dall'art. 28, comma 3, del presente regolamento;

f) quando risultino gravemente disattesi gli altri obblighi posti a carico del concessionario;

2. La decadenza della concessione, nei casi di cui alle lettere c), d) ed f) del comma precedente, è dichiarata previa diffida ad adempiere, comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al concessionario, decorso il termine impartito senza che il destinatario abbia provveduto. In ogni caso, la decadenza è pronunciata previa comunicazione dell'avvio del relativo procedimento al concessionario. Nel caso in cui sia necessaria la diffida, quest'ultima e la comunicazione di avvio del procedimento possono essere fatte contestualmente.

3. Se non fosse possibile eseguire la consegna della diffida o della comunicazione di avvio del procedimento per irreperibilità o rifiuto del concessionario, o se ne fossero sconosciuti la residenza, la dimora o il domicilio, si applicano gli artt. 140 e 143 del c.p.c. rispettivamente.

4. La decadenza non dà luogo ad alcun rimborso o indennizzo.

5. Pronunciata la decadenza della concessione, le aree ed i manufatti che ne erano oggetto rientrano nella piena proprietà e nella disponibilità del Comune. E' inoltre disposta la traslazione dei cadaveri, dei resti mortali o delle ceneri rispettivamente, per l'inumazione in campo comune o per il trasferimento in ossario o cinerario comune.

Capo III

Epigrafi ed oggetti ornamentali

Art. 33 - Lapidi ed epigrafi

1. Sulle sepolture possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure ed i materiali autorizzati dal competente ufficio tecnico del Comune in relazione al carattere ed alla durata delle sepolture.

2. Le epigrafi poste sulle sepolture sono munite, a cura del concessionario, dell'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto, scritte in lingua italiana. Esse possono altresì recare indicazione di parole o frasi commemorative del defunto.

3. E' consentito di collocare sulle lapidi e sugli altri manufatti di cui al comma 1 fotografie del

defunto, purché eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

4. I soggetti affidatari dei lavori di posa in opera e di rimozione delle lapidi e degli altri manufatti di cui al comma 1 non debbono, durante la loro esecuzione, creare danno ai visitatori del cimitero, occupare aree di servizio con ponteggi o altre attrezzature o materiali o arrecare disturbo alle cerimonie funebri.

5. Il Comune è autorizzato a procedere alla rimozione d'ufficio delle lapidi e degli altri manufatti di cui al comma 1 che si appalesassero tenuti in modo indecoroso o che, per vetustà o difetto di manutenzione, fossero divenuti illeggibili.

6. Le operazioni di montaggio e di rimozione delle lapidi e degli altri manufatti di cui al comma 1 non sono comprese in quelle di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione.

7. E' vietato dipingere le superfici intorno alle lapidi.

Art. 34 - Fiori e piante ornamentali

1. E' consentito di ornare le sepolture con fiori e piante. Non appena avvizziscano, i fiori e le piante debbono essere tolti da chi li ha deposti. In difetto, sono tolti a cura del Comune o del concessionario dei servizi cimiteriali.

2. I fiori e le piante ornamentali non debbono essere sistemati sul pavimento dei corridoi e dei percorsi pedonali ma esclusivamente negli appositi spazi né eccedere per dimensioni la sepoltura cui si riferiscono. Nelle sepolture per inumazione i fiori e le piante non possono eccedere la larghezza della sepoltura e non debbono superare l'altezza del cippo.

Capo IV Esumazioni ed estumulazioni

Art. 35 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie eseguibili dopo un decennio dalla inumazione sono disposte con ordinanza del Sindaco.

2. Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno, anche senza la presenza di operatori sanitari, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di polizia mortuaria vigenti in materia, specie in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.

3. Nel caso di mineralizzazione incompleta, il cadavere può:

- a) essere lasciato nella medesima fossa d'inumazione;
 - b) essere trasferito in altra fossa, adagiata in contenitore realizzato con materiale biodegradabile;
 - c) essere cremato, previo assenso degli aventi diritto, in contenitore fatto di materiale combustibile.
- Sull'esterno dei contenitori di cui alle lettere b) e c) del comma 3 sono riportati il nome, il cognome, la data di nascita e quella di morte del defunto esumato.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 3 è consentito versare sui resti mortali da inumare o nell'area attigua sostanze biodegradanti, purché non tossiche o inquinanti. In tali casi, la durata della nuova inumazione è stabilita in:

- a) cinque anni, se non si faccia ricorso a sostanze biodegradanti;
- b) due anni, nel caso contrario.

Art. 36 - Avvisi per esumazioni ordinarie

1. Prima dell'inizio delle relative operazioni è affisso presso il cimitero, in luogo visibile al pubblico, apposito avviso indicante le sepolture e le generalità dei defunti i cui cadaveri sono interessati dalle esumazioni ordinarie. L'avviso resta affisso per almeno trenta giorni interi e consecutivi.

2. Entro tale periodo, e, comunque, prima dell'inizio delle relative operazioni, i parenti o gli affini del defunto possono:

- a) comunicare al competente ufficio del Comune le proprie decisioni in merito alla collocazione dei resti mortali;
- b) recuperare gli oggetti di loro interesse rinvenuti sul sepolcro, in difetto dovendo detti oggetti

essere trattati come rifiuti ai sensi delle norme vigenti in materia.

Art. 37 - Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie si eseguono prima del decorso di un decennio dalla inumazione.
2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari, anche quando occorresse provvedervi avuto riguardo a cadaveri di persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni ravvisasse la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere al competente Servizio dell'Azienda U.S.L.
3. Le operazioni di esumazione straordinaria importano il pagamento di una somma di danaro nell'entità stabilita con apposita deliberazione della giunta, salvo quando ricorrano le condizioni di gratuità della sepoltura ai sensi del presente regolamento.

Art. 38 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. Le estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Unità sanitaria locale.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere di una concessione a tempo determinato, e comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a vent'anni. Le estumulazioni straordinarie possono essere seguite prima dello scadere dei vent'anni di tumulazione:
 - a) su ordine dell'autorità giudiziaria;
 - b) a richiesta dei congiunti, che vogliono trasportare e tumulare il cadavere in altra sepoltura.
3. Avviso dell'effettuazione delle operazioni di estumulazione ordinaria è affisso ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 35 del presente regolamento.
4. I resti mortali frutto delle operazioni di estumulazione sono depositati nell'ossario comune, qualora non sia chiesto dai parenti o dagli affini del defunto di provvedere al loro collocamento in altra sepoltura individuale, per famiglie o per collettività, o alla loro cremazione.
5. Nel caso di mineralizzazione incompleta, il cadavere può essere lasciato nel medesimo loculo, oppure può procedersi ai sensi delle lettere b) e c) dell'art. 35, comma 3 del presente regolamento.
6. Le operazioni di estumulazione sia ordinaria che straordinaria importano il pagamento di una somma di danaro nell'entità stabilita con apposita deliberazione della giunta, salvo quando ricorrano le condizioni di gratuità della sepoltura ai sensi del presente regolamento.

Art. 39 - Rinvenimento di oggetti

1. Qualora nel corso delle operazioni di esumazione od estumulazione siano rivenuti oggetti preziosi o ricordi personali reclamati dai congiunti del defunto, si provvede alla loro consegna al reclamante previa redazione di apposito processo verbale, in duplice esemplare. Una copia del processo verbale è consegnata ai reclamanti, mentre l'altra è conservata agli atti.
2. Gli oggetti preziosi ed i ricordi personali rinvenuti ma non reclamati sono depositati presso la sede del Comune. Decorso un anno senza che nessuno li abbia reclamati, gli oggetti ed i ricordi appartengono al Comune, che può alienarli con le modalità previste dal regolamento dei contratti.

Capo V Polizia dei cimiteri

Art. 40 - Divieto di attività commerciali

1. All'interno dei cimiteri è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o la deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta di servizi di natura commerciale.

Art. 41 - Accesso ai cimiteri.Lavori di privati

1. Per l'esecuzione di lavori che non siano riservati al Comune, gli interessati possono avvalersi di imprese di loro libera scelta.
2. L'esecuzione di opere o lavori nei cimiteri è subordinata alle procedure previste nel regolamento urbanistico edilizio ed al rispetto delle norme costruttive contenute nell'allegato di cui all'art.6, comma 4, del presente regolamento. I lavori non soggetti a permesso di costruire o denuncia di inizio attività devono, in ogni caso, essere comunicati al Comune - ufficio manutenzioni.
3. Nell'esecuzione dei lavori le imprese dovranno attenersi alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzativi e dovranno essere rispettate tutte le norme in materia di sicurezza del lavoro e dei cantieri.
4. Il materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori dovrà essere accumulato in luogo idoneo in modo che non intralci la libera circolazione e non rechi pregiudizio al decoro del cimitero. Terminati i lavori le imprese dovranno smantellare il cantiere e ripristinare gli eventuali danneggiamenti o imbrattamenti.
5. E' consentito l'utilizzo di macchine operatrici solo nel caso si rendano indispensabili in ragione delle lavorazioni da effettuare. E' in ogni caso escluso l'utilizzo di mezzi cingolati.
6. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori, la sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
7. Nella comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, dovrà essere indicata l'eventuale necessità di utilizzo di attrezzature del comune.
8. L'esecuzione dei lavori è ammessa esclusivamente nei giorni feriali. E' fatto divieto di procedervi durante lo svolgimento dei funerali, nei giorni festivi e nel periodo tra il 29 ottobre ed il 4 novembre di ogni anno.
9. Il personale delle imprese, durante l'esecuzione dei lavori, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto agli obblighi di comportamento di cui all'art. 13 del presente regolamento.

Art. 42 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale adibito ai servizi cimiteriali è tenuto ad osservare il presente regolamento ed a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Il personale dei cimiteri è comunque tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento rispettoso del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte di terzi;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di imprese che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni eventualmente previste dalle norme vigenti, la violazione degli obblighi e dei divieti anzidetti, nonché di quelli risultanti dal presente regolamento, costituisce illecito disciplinare.
5. Il presente articolo si applica anche al personale dipendente o comunque impiegato dal concessionario dei servizi cimiteriali.

Cremazione e dispersione delle ceneri

Sezione I - Cremazione

Art. 43 - Domanda di autorizzazione

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di persona deceduta nel territorio del Comune, indirizzata al Sindaco, è sottoscritta dal coniuge o dall'unito civilmente o da un parente del defunto. Essa è presentata personalmente dal sottoscrittore o da un suo incaricato, ovvero è inoltrata a mezzo posta o mediante telefax con le modalità di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

2. Alla domanda di cremazione sono allegati i documenti comprovanti

a) la volontà in tal senso espressa dal defunto o dai suoi familiari;

b) il certificato del medico necroscopo dal quale risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato oppure il nulla osta dell'autorità giudiziaria, ai sensi del regolamento nazionale di polizia mortuaria.

3. La volontà di essere cremato è comprovata mediante:

a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto, contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) l'iscrizione del defunto, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, dichiarazione del coniuge o dell'unito civilmente o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti, per i minori e per le persone interdette.

Art. 44 - Autorizzazione

1. La cremazione dei cadaveri è autorizzata dal Sindaco del Comune ove sia avvenuto il decesso, appurata l'esistenza della volontà in tal senso e previa acquisizione del certificato rilasciato dal medico necroscopo ai sensi dell'articolo precedente.

2. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dal competente servizio dell'Azienda U.S.L. del luogo di amputazione, ai sensi delle norme vigenti in materia.

3. È altresì consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni o tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari, il Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio di specifico avviso.

4. Le ossa contenute nell'ossario comune possono essere avviate a cremazione previa disposizione del Sindaco in base alle istruzioni amministrative vigenti in materia di polizia mortuaria.

Art. 45 - Modalità di conservazione delle ceneri

1. Nel caso in cui non si debba procedere alla dispersione delle ceneri del defunto, la loro conservazione avviene mediante consegna dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, cui il defunto risultava aderente.

2. La consegna dell'urna risulta da apposito processo verbale, redatto in duplice esemplare, uno dei quali è rilasciato al consegnatario, l'altro è conservato agli atti. L'urna è sigillata e conservata in

modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

3. I consegnatari possono disporre:

- a) la tumulazione dell'urna contenente le ceneri del defunto in sepolture individuali, per famiglie e per collettività;
- b) l'interramento dell'urna in apposito campo, per durata decennale;
- c) l'affidamento personale dell'urna ai sensi del presente regolamento.

4. Le urne contenenti le ceneri del defunto sono:

- a) interrate ad una profondità di almeno 40 cm. in fosse aventi dimensione di 40 centimetri per lato, separate da uno spazio di 50 cm. per ciascun lato;
- b) contraddistinte da un cippo in materiale resistente agli agenti atmosferici, recante l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto;
- c) realizzate con materiale biodegradabile;
- d) interrate previo pagamento della tariffa stabilita con deliberazione della giunta.

Sezione II - Dispersione delle ceneri

Art. 46 - Domanda ed autorizzazione

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Sindaco, o dall'Ufficiale dello Stato civile, da quegli delegato, del Comune in cui è avvenuto il decesso, ove vi sia volontà espressa del defunto, accertata ai sensi del comma 2 del presente articolo, o del Comune ove sono custodite le ceneri, nel caso in cui si debba disperdere ceneri già tumulate. In caso di decesso di un cittadino della Regione Emilia-Romagna avvenuto in altra Regione, detta autorizzazione può essere disposta dall'Ufficiale di stato civile del Comune ove il deceduto abbia la residenza anagrafica.

2. La dispersione delle ceneri è consentita in base alla espressa volontà del defunto, desunta:

- a) dalle sue disposizioni testamentarie;
- b) da sue dichiarazioni autografe;
- c) da dichiarazioni dal defunto sottoscritte esplicitamente a tal fine, anche nell'ambito dell'iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri;
- d) da altre forme di manifestazione di volontà ritualmente rese dal defunto di fronte a pubblici ufficiali;
- e) da dichiarazione ritualmente resa dal coniuge o dall'unito civilmente, ove presente, e dai congiunti di primo grado nonchè dal parente più prossimo, individuato ai sensi dell'art. 74 e seguenti del c.c., nel caso in cui manchi il coniuge o l'unito civilmente e i parenti di primo grado di fronte a pubblici ufficiali e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata, attestante che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri.

3. La domanda di autorizzazione alla dispersione delle ceneri fa menzione:

- a) delle generalità del richiedente;
- b) della persona incaricata di eseguire la dispersione;
- c) del luogo, tra quelli consentiti, in cui la dispersione debba avvenire.

4. La dispersione delle ceneri può avvenire:

- a) nei cimiteri, in apposita area;
- b) in natura e, se avvenga in mare, nei laghi e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti;
- c) in aree private, all'aperto e con il consenso dei proprietari, prestato senza fini di lucro.

I luoghi in cui può avvenire la dispersione delle ceneri debbono insistere sul territorio regionale. La dispersione delle ceneri in ogni caso è vietata nei centri abitati.

5. Qualora il defunto abbia espresso la volontà di disperdere le proprie ceneri senza indicarne il luogo, esso è scelto, tra quelli consentiti, dai soggetti di cui al comma 2, lett.e) o, nel caso di concorso di parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

In assenza di qualunque indicazione dei parenti o di loro inesistenza o irreperibilità, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.

6. La dispersione delle ceneri è eseguita:

- a) dalla persona incaricata dal defunto in uno degli atti di volontà di cui al precedente comma 2;
- b) in mancanza di un atto di volontà del defunto, nell'ordine:
- 1) dal coniuge o dall'unito civilmente;
 - 2) da altro familiare avente diritto, individuato nel parente più prossimo ai sensi dell'art. 74 e seguenti del codice civile, ovvero, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dal parente designato dalla maggioranza assoluta di essi;
 - 3) dall'esecutore testamentario;
 - 4) dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto;
 - 5) dal personale appositamente autorizzato dal Comune – ivi compreso quello alle dipendenze del concessionario dei servizi cimiteriali – o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui alla legge regionale in materia di polizia mortuaria.
- Nel caso di cui al n. 5) del presente comma la dispersione può essere assoggettata al pagamento di apposita tariffa, nell'entità stabilita con apposita deliberazione della giunta.

Sezione III - Affidamento personale delle urne cinerarie

Art. 47 - Domanda di affidamento personale

1. Nel caso in cui il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la loro conservazione avviene, ove sia accertata la volontà del defunto in tal senso, mediante affidamento personale dell'urna cineraria.
2. Le ceneri sono consegnate all'avente diritto riposte in un'urna opportunamente sigillata, contenente i dati anagrafici del defunto, da parte del gestore del crematorio, il quale sottoscrive il processo verbale previsto dal regolamento nazionale di polizia mortuaria previa verifica dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione al trasporto verso il luogo di destinazione finale dell'urna.
3. L'adozione dell'atto di affidamento personale delle ceneri spetta all'organo competente, individuato ai sensi dell'art. 46, comma 1, del presente regolamento, del Comune in cui debba avvenire la loro conservazione. L'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito del territorio del Comune che lo ha emanato.
4. La conservazione delle ceneri mediante il loro affidamento personale è consentita in base alla espressa volontà del defunto, desunta:
 - a) dalle disposizioni testamentarie;
 - b) da dichiarazioni autografe;
 - c) da dichiarazioni dal defunto sottoscritte esplicitamente a tal fine, anche nell'ambito dell'iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri;
 - d) da altre forme di manifestazione di volontà ritualmente rese dal defunto di fronte a pubblici ufficiali;
 - e) da dichiarazione ritualmente resa dal coniuge o dall'unito civilmente, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado del defunto di fronte a pubblici ufficiali, la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata, attestante che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di affidamento delle proprie ceneri.
5. L'affidatario delle ceneri è altresì individuato nell'ambito di una delle manifestazioni di volontà di cui al comma precedente. Nel caso in cui il defunto abbia disposto genericamente che le proprie ceneri debbano essere affidate alla sua famiglia, si può dar corso all'affidamento al coniuge o all'unito civilmente ai parenti di primo grado, previo accordo tra costoro nell'individuare l'affidatario unico, da indicarsi nel relativo atto.
6. E' abilitato a fungere da soggetto affidatario delle ceneri qualunque persona, ente o associazione, purché debitamente individuata. Nel caso di morte o estinzione della persona, dell'ente o dell'associazione affidataria, subentrano negli obblighi di conservazione delle ceneri i loro successori. Se non ve ne siano, le ceneri del defunto sono conferite nel cinerario comune.
7. L'affidamento dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o

provenienti dalla cremazione di resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà del defunto, accertata con le modalità anzidette.

8. La richiesta di affidamento personale reca menzione:

a) delle generalità del defunto;

b) dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario delle ceneri;

c) dell'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;

d) del consenso dell'affidatario all'effettuazione dei relativi controlli da parte del Comune, ivi compreso l'accesso nel luogo, anche di privata dimora, in cui sono conservate le ceneri;

e) della presa d'atto:

1) dell'obbligo dell'affidatario di informare il Comune di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;

2) delle norme relative ai reati di dispersione non autorizzata delle ceneri e di quelle stabilite per evitare la profanazione dell'urna;

3) della possibilità di trasferimento dell'urna in un cimitero a scelta degli interessati, nel caso in cui il familiare affidatario non intendesse più conservarla, o di dispersione delle ceneri nelle forme di legge.

9. Il luogo di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo quanto diversamente indicato nella richiesta e nella relativa autorizzazione. La variazione di residenza all'interno del Comune, disposta ai sensi delle norme vigenti in materia anagrafica, importa corrispondente variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria, salva la necessità dell'apposita autorizzazione al trasporto.

10. In caso di affidamento personale dell'urna il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo.

11. E' ammesso il recesso dell'affidatario o dei suoi aventi causa, mediante apposita dichiarazione da presentare al Comune. In tal caso, le relative ceneri sono disperse con le modalità di cui all'art. 45, comma 4, del presente regolamento.

Art. 48 - Conservazione delle urne cinerarie

1. In caso di affidamento personale, le ceneri dovranno essere contenute in un'urna di materiale resistente e capace di garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione.

2. L'affidatario deve assicurare una meticolosa custodia delle ceneri dal punto di vista igienico-sanitario.

Art. 49 - Controllo

1. Il Comune vigila attraverso il servizio di polizia locale sulla corretta applicazione delle disposizioni, contenute nel presente regolamento o recate dalle norme vigenti in materia di affidamento personale delle ceneri, e sono autorizzati ad effettuare controlli, anche periodici, sulla effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato nella relativa autorizzazione.

2. In caso di violazione alle disposizioni di cui al presente capo, il trasgressore è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 58 del presente regolamento.

Capo VII Illuminazione elettrica votiva

Art. 50 - Servizio di illuminazione elettrica votiva

1. Gli interessati possono richiedere l'erogazione del servizio di illuminazione elettrica votiva delle sepolture, dietro versamento al Comune di un canone di allacciamento.

2. L'erogazione del servizio è altresì soggetta al pagamento di un canone annuale.

3. I canoni di allacciamento e per l'erogazione del servizio sono stabiliti con deliberazione della giunta.

4. Gli utenti del servizio di illuminazione votiva sono tenuti a comunicare tempestivamente al

Comune ogni variazione che sia intervenuta nelle generalità o nell'indirizzo del fruitore del servizio ed a segnalare eventuali guasti all'impianto.

5. Nel caso in cui il servizio di illuminazione sia oggetto di concessione, al concessionario competono le prerogative riconosciute al Comune dal presente articolo, salvo che per la determinazione dei canoni che continua a far capo al competente organo dell'ente concedente.

Titolo IV - Servizi necroscopici

Art. 51 - Denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi

1. Per la denuncia della causa di morte e per l'accertamento dei decessi trovano applicazione le norme del regolamento nazionale di polizia mortuaria, nonché le pertinenti disposizioni sull'ordinamento dello stato civile.

Art. 52 - Trasporto funebre per indigenti

1. Il Comune, su proposta dell'ufficio servizi sociali e dietro documentata richiesta degli interessati, si fa carico del servizio di trasporto e della sepoltura nei casi in cui debba provvedervi con riguardo a salme ed a cadaveri:

- a) di persona indigente priva di soggetti tenuti a prestare gli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile o per la quale risulti impossibile accertarne l'esistenza;
- b) di persona indigente, allorché i soggetti tenuti a prestare gli alimenti versino a loro volta in stato di bisogno;
- c) di persona indigente per la quale vi sia disinteresse da parte dei soggetti tenuti a prestare gli alimenti.

2. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 1 il Comune chiede ai soggetti tenuti a prestare gli alimenti il rimborso delle somme spese per il trasporto e la sepoltura del defunto, e, in difetto, procede alla loro riscossione coattiva.

3. La situazione di indigenza o di bisogno è determinata con deliberazione della giunta in relazione alla situazione economica della persona e del nucleo familiare, determinata ai sensi delle norme vigenti in materia. Sino all'approvazione della predetta deliberazione, la situazione di indigenza risulta da apposita relazione predisposta dall'ufficio servizi sociali.

4. Fuori dei casi di cui al comma 1 le spese sono a carico degli interessati.

Titolo V - Polizia mortuaria

Capo I

Servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri

Art. 53 - Disposizioni generali

1. Il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali è disciplinato dall'apposita Sezione del regolamento nazionale di polizia mortuaria e dalle disposizioni della legge regionale vigente nella stessa materia.

2. Costituisce trasporto di salma o di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alla camera mortuaria, alla struttura per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

3. Il trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane può essere esercitata da qualsiasi impresa, pubblica o privata, autorizzata ai sensi della legge regionale in materia di polizia mortuaria.

4. Il trasporto deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Art. 54 - Autorizzazione

1. Il trasporto di salma o cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per il suo trasferimento dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione.
2. L'autorizzazione al trasporto di salma o di cadavere, rilasciata all'addetto, deve essere da questi consegnata al personale incaricato del ricevimento del feretro al cimitero.

Art. 55 - Modalità del trasporto

1. L'Ufficiale dello Stato Civile, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di una salma o di un cadavere, ne dà notizia alla Polizia Locale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.
2. Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni impartite per ragioni di pubblica sicurezza, è eseguito a velocità ordinaria, seguendo l'itinerario più idoneo dal luogo di prelievo a quello dove eventualmente si officia il rito civile o religioso, per concludersi nel cimitero dove si effettua il seppellimento.
3. Durante il percorso è proibita qualsiasi sosta non autorizzata del corteo in luogo diverso da quello in cui si officieranno le esequie funebri.
4. Previa espressa menzione di tale circostanza nella relativa autorizzazione, il cadavere può essere trasportato dal locale di osservazione all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese le onoranze funebri. In questo caso il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica, salvo il diverso parere rilasciato dal competente servizio dell'azienda U.S.L.
5. Il trasporto funebre si effettua negli orari e secondo le modalità stabiliti con ordinanza dal Sindaco.
6. Nel caso di più trasporti nella stessa giornata, si tiene conto della priorità delle domande pervenute.
7. Il seppellimento viene eseguito subito dopo il trasporto del cadavere al cimitero, salvo che, sussistendo particolari ragioni d'impedimento, esso sia collocato nei locali di deposito.

Art. 56 - Trasporto a mano ed a spalla

1. A richiesta dei familiari, il trasporto può essere effettuato, per l'intero percorso o per una sua parte purchè nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco nell'ordinanza di cui all'articolo precedente, comma 5, a piedi, recando il feretro a mano o a spalla. In tali casi il trasporto è effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e da assicurare l'incolumità delle persone che lo trasportano o che seguono il corteo funebre.
2. Il carro destinato al trasporto deve comunque seguire il corteo ed essere pronto ad ogni evenienza nel caso si dovesse interrompere il trasporto a mano o a spalla prima della conclusione della cerimonia funebre.
3. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità conseguente al trasporto a mano o a spalla del feretro.

Art. 57 - Feretri

1. I feretri rispondono ai requisiti strutturali, di fabbricazione e di composizione previsti dal regolamento nazionale di polizia mortuaria in relazione ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre ed alla distanza del trasporto.

Titolo VI - Sanzioni

Art. 58 - Sanzioni

1. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al presente regolamento ed alle ordinanze assunte per la sua attuazione segue la legge regionale disciplinante l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti che costituiscono reati, la violazione del presente regolamento comporta, oltre all'eventuale riduzione in pristino dei luoghi e dei manufatti, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in denaro non inferiore a euro 250,00 e non superiore ad euro 9.000,00.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma precedente si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate sulla base del presente regolamento.

4. L'inottemperanza agli obblighi, sanciti dal presente regolamento o dalle ordinanze assunte in base ad esso, di riduzione in pristino dei luoghi e dei manufatti ne importa l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Titolo VII - Norme finali e transitorie

Art. 59 - Posizioni legittimanti

1. Quando il presente regolamento annetta alla qualità di parente o di affine la posizione legittimante alla richiesta di fruizione di un servizio cimiteriale, colui che lo domandi si intende agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto, riconosciuti dal codice civile.

2. In caso di contestazione tra gli aventi diritto, il Comune resta estraneo ad ogni azione che ne conseguisse.

3. In tal caso, il Comune si limita, fatti salvi gli eventuali provvedimenti cautelari, a mantenere fermo lo stato di fatto esistente fintantoché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 60 - Abrogazioni

1. Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare o di essa attuativa che sia in contrasto con le norme ivi contenute.

2. L'entrata in vigore del presente regolamento comporta la disapplicazione del precedente regolamento di polizia mortuaria approvato con atto consiliare 55/1997 e s.m.i..

3. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario, contenute nel regolamento d'igiene, che non siano contemplate nel presente regolamento.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme contenute nelle fonti menzionate nel precedente art. 2.

Art. 61 - Norme transitorie

1. Le concessioni di loculi o aree per sepoltura individuale rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere rinnovate per un periodo non superiore a 10 anni. Le concessioni per l'uso di manufatti e delle aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività possono essere rinnovate per un periodo di 99 anni.

2. Le ceneri già custodite presso i cimiteri del Comune possono essere oggetto di affidamento, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

3. In deroga a quanto previsto all'art. 26, comma 3, è consentita la concessione del secondo loculo a favore dei soggetti indicati nel successivo comma 4, nel caso di richiesta di traslazione dei cadaveri tumulati in sesta e settima fila negli anni 2006/2007/2008/2009 per indisponibilità di loculi negli ordini inferiori.

4. La deroga opera anche nei casi in cui la traslazione venga richiesta per collocare in posizione contigua i cadaveri dei soggetti di cui all'art. 26, 4° comma, ove si accerti che all'epoca della tumulazione ciò non sia stato possibile per indisponibilità di loculi.

Art. 62 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art.9 dello statuto comunale.